

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 577 II Legislatura

" **NORMATIVA PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE
E PER LA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AVENTE
DIRITTO -- CAP. I"**

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 7/7/1978.

Chik

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Disegno di legge: normativa per la determinazione delle caratteristiche e per la fornitura delle uniformi al personale avente diritto.

Da tempo era sentita la necessità di disciplinare in modo globale, razionale e funzionale la normativa circa la determinazione delle caratteristiche e l'uso delle uniformi al personale Regionale interessato.

Le disposizioni finora in vigore, contenute in un regolamento approvato dalla Giunta Regionale, erano infatti incomplete ed inadeguate alle esigenze di una migliore organizzazione dei servizi e del personale a questi assegnati.

Col disegno di legge che si sottopone agli organi Regionali competenti sono state previste le uniformi, i capi di vestiario ed altro materiale a corredo per ben 12 categorie di personale, includendo quindi categorie non previste dalla precedente normativa quali ad esempio:

Commessi all'aula Consiliare;

Commessi alla Presidenza della Giunta e del Consiglio;

Vigili Sanitari;

Guardie Giurate Particolari, addetti ai servizi tecnici ecc.

Particolare attenzione è stata posta alle esigenze più volte rappresentate per gli operai forestali, per i quali è stato previsto una serie di accessori e di capi che consentiranno al personale di avere più sicurezza nel lavoro pesante e maggiore agibilità.

Le uniformi come i capi di vestiario sono stati previsti del tipo invernale ed estivo, in misura adeguata e per una durata ottimale.

Ant

REGIONE PUGLIA

= 2 =

Il disegno di legge in esame si aggiunge a quello recentemente approvato dalla Giunta per l'istituzione del Nucleo Guardie Giurate Particolari in una prospettiva di graduale miglior funzionamento di una serie di servizi generali non di secondaria importanza.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE: Normativa per la determinazione delle caratteristiche, per la fornitura delle uniformi al personale avente diritto - "CAP.I".

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Al Personale della Regione Puglia che espleta mansioni di:

- a) custode
- b) portiere
- c) commesso
- d) commesso aula
- e) commesso alla Presidenza della Giunta e del Consiglio
- f) autista
- g) garagista
- h) vigile sanitario
- i) guardia giurata particolare
- l) operaio
- m) addetto servizi tecnici
- n) inserviente

è assegnata l'uniforme ed i capi di vestiario previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge.

La spesa relativa alla fornitura di cui alla presente legge è posta a carico del Bilancio Regionale.

CAP. II TITOLO I°

DOTAZIONE CAPI VESTIARIO

ART. 2

Capi di vestiario per custodi, portieri (qualora non siano anche Guardie Giurate Particolari) e commessi; di cui alle lettere a-b-c dell'art. 1 :

- a) Uniforme invernale
giacca ad un petto, due bottoni, tasca a toppa, un taschino al petto lato sinistro, tutta bacchettata sul davanti, due tasche interne, completa di bottoni civili e scudetto in metallo con fermaglio riportante intrecciata la sigla R.P. (Regione Puglia) da applicarsi al taschino.

./.

llil

REGIONE PUGLIA

- 2 -

- b) pantalone con taglio classico, senza risvolti, a due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul davanti sin sotto il ginocchio.

L'intera uniforme sarà confezionata in tessuto di griglia-gabardine dal peso di gr.500 ml., color bleu scuro. La composizione sarà di lana 65% - polistere 35% (percentuali di massima).

- c) camicia in tessuto misto (con le seguenti percentuali di massima: 65% terital e 35% cotone) in color grigio azzurro, manica lunga s.r. modello classico.
- d) cravatta in tessuto gabardine color blu;
- e) calze lunghe in pura lana bleu, tallone e punta rinforzati
- f) scarpe in pellame, color nero, interamente foderate, fondo robusto di vero cuoio, modello classico con finta mascherina e borsello interamente rotellinato.
- g) cintura in vitello nero di altezza 3 cm.
- h) impermeabile color bleu in gabardine purissima lana vergine 100% modello Oxford, doppio petto, con cintura e spalline carrè.

B) Uniforme estiva:

- a) giacca ad un petto, due bottoni, tasche a toppa, un taschino al petto lato sinistro tutta bacchettata sul davanti, due tasche interne, completa di bottoni civili e scudetto in metallo con fermaglio riportante intrecciata la sigla R.P. (Regione Puglia) da applicarsi al taschino.
- b) pantalone con taglio classico, senza risvolti, a due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul davanti sin sotto il ginocchio.

L'intera uniforme sarà confezionata in tessuto fresco, di grammi 280 ml., color bleu scuro. La composizione sarà di lana 50% e trevira 50% (percentuali di massima).

- c) camicia di puro cotone al 100%, color azzurro scuro, manica corta, spalline, taschino e collo doppio uso.
- d) cravatta in tessuto gabardine color bleu.
- e) calze modello corto con elastico in puro cotone rinforzato al tallone ed alla punta, color bleu.

luc

REGIONE PUGLIA

- 3 -

- f) scarpe in pellame vitello nazionale, lavorazione guanto, fondo interamente in vero cuoio macello nazionale, color nero, modello mocassino.

ART. 3

Capi di vestiario per commessi aula :

1) Stifelius invernale:

stifelius, pantaloni e gilet, color nero;

2) Stifelius estivo:

Stifelius, pantaloni e gilet, color nero;
confezione ~~maxxi su misura~~ eseguita con tessuto fresco
3 capi, purissima lana gr.340/50 ml. colore nero.

3) Articoli a corredo:

- a) camicia bianca, collo attaccato, modello classico;
- b) papillons in seta nera;
- c) guanti bianchi in pellame;
- d) calze lunghe, colore nero;
- e) scarpine in pelle di vitello nero, forma classica.

ART. 4

Capi di vestiario per commessi addetti al Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale:

Divisa invernale:

Giacca doppio petto con terminali a lancia, bottoni in metallo dorato tipo accademia zigrinati, due tasche a toppa applicate, con taschino sul lato sinistro tagliato.

Pantalone modello classico senza risvolti, due tasche laterali, una tasca posteriore.

La divisa è confezionata con tessuto drappe in purissima lana color nero.

Divisa estiva:

Giacca a un petto, un bottone nero di osso, due tasche a toppa applicate, un taschino sul lato sinistro.

Pantalone classico, senza risvolti, due tasche laterali, una tasca posteriore.

La divisa è confezionata con tessuto in fresco lana color nero.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Articoli a Corredo:

Camicia di color bianco in puro cotone, modello classico con piegone sul davanti.

Gallè nero modello a farfalla in tessuto misto seta raso lucido.

Scarpe in vitello nero, modello mocassino, tutto liscio a pantofola, elastico intorno sulla pattina, fondo cuoio.

Calze nere del tipo estivo ed invernale -cintura in vitello nero.

ART. 5

Capi di vestiario per autista e garagista:

Sono gli sessi previsti per il personale di cui al precedente art.2 con le seguenti modifiche:

Autisti:(in sostituzione dell'impermeabile) Giubbotto in vitello nero, concia al cromo, confezionato con pellame di finissima scelta, chiusura con cerniera centrale dal basso all'alto, due tasche trasversali chiuse con cerniere, foderato all'interno con pelo sintetico.

Tuta confezionata con tessuto puro cotone MASSAUA colore bleu, modello due pezzi composta da pantalone con due tasche applicate, giubbotto con due tasche al petto, chiusura con bottoni.

Garagisti: tuta confezionata come sopra.

ART. 6

Capi di vestiario per guardia giurata particolare e vigile sanitario:

Divisa invernale:

- a) giacca foggia divisa militare, con due taschini al petto e due tasche laterali, chiusura con pattina, completa di spalline;
- b) pantalone modello classico senza risvolti, due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul davanti sin sotto il ginocchio.

La divisa è confezionata con tessuto cardellino, pura lana, colore avio.

- c) camicia confezionata in tessuto Oxford, modello militare, con due taschini al petto con pattine e spalline;

Alh

REGIONE PUGLIA

+ 5 -

- d) cravatta in tessuto gabardine color bleu;
- e) calze lunghe in pura lana blu con tallone e punte rinforzate;
- f) scarpe in pellame nero, interamente foderato, fondo robusto di vero cuoio, modello classico con finta mascherina e bordo internamente rotellinato;
- g) cintura in vitello nero di altezza 3 cm;
- h) berretto confezionato con tessuto cardellino pura lana, color avio, con visiera;
- i) impermeabile color bleu in gabardine purissima lana vergine 100% modello Oxford, doppio petto, con cintura e spalline carrè.

Divisa estiva

- a) giacca foggia divisa militare, con due taschini al petto e due tasche laterali, chiusura con pattina completa di spalline;
- b) pantalone modello classico, senza risvolti, a due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul davanti sin sotto il ginocchio;

La divisa è confezionata con tessuto fresco, lana 50%, trevira 50% color avio;

- c) camicia confezionata in tessuto Oxford, modello militare con due taschini al petto con pattine e spalline
- d) cravatta in tessuto gabardine bleu;
- e) calze modello corto con elastico in puro cotone rinforzato al tallone ed alla punta, color bleu;
- f) scarpe in pellame vitello nazionale, lavorazione guanto, fondo interamente in vero cuoio, macello nazionale, color nero, modello mocassino;
- g) cintura in vitello di altezza 3 cm.
- h) berretto confezionato con tessuto fresco, lana 50% e trevira 50% color avio, con visiera.

ART. 7

Capi di vestiario per operaio:

- a) operai addetti a lavorazione boschiva:

Capi invernali: due tute da lavoro in tela pesante con cerniera centrale (durata un anno)
tre maglioni di lana a collo alto (durata due anni)
due paia di calzettoni di lana pesante (durata un anno)
due paia di scarponi tipo anfibio invernale (durata tre anni)

./.

llil

REGIONE PUGLIA

- 6 -

una giacca a vento pesante impermeabile a cappuccio (durata due anni)

Capi estivi:

due completi di giacca, pantalone con berretto in tela leggera (durata un anno)
due camicie in tela leggera tipo estivo militare (durata un anno)
due paia di calzettoni di lana leggera (durata un anno)
due paia di scarponcini, tipo anfibi leggeri (durata tre anni)

Capi accessori a corredo:

un paio di guanti da lavoro, un elmetto anti-fortunistica (i predetti accessori vanno sostituiti in caso di usura o per altra causa che li renda inservibili).

b) operai addetti a reparti officine:

spetta l'assegnazione dei capi di vestiario sub a) integrati da due grembiuli per saldatura elettrica ad arco;
due guanti lunghi per saldatura elettrica ad arco;
due paia di occhiali di protezione bianchi a stanghetta per mole smeriglio;
due maschere antipolvere ed antivernice nitro (i predetti accessori vanno sostituiti in caso di usura o per altra causa che li renda inservibili)

c) operai addetti a reparti |prentisti-falegnami-segantini-:

spetta l'assegnazione dei capi di vestiario sub a), integrati da:
1 giubbotto antinfortunistico per macchine toupie
2 maschere antipolvere ed antivernice nitro
2 paia di occhiali di protezione bianchi a stanghetta per mola smeriglio
(i predetti accessori vanno sostituiti in caso di usura o per altra causa che li renda inservibili)

ART. 8

Capi di vestiario per il personale addetto ai servizi tecnici:

- 2 camici tipo invernale in lana color nero (durata due anni)
- 2 camici tipo estivo in cotone color nero (durata due anni)

litt

REGIONE PUGLIA

- 7 -

Al personale addetto, ai centri stampa e di fotocoproduzione spetta inoltre:

- due camici come per i commessi
- due paia di occhiali di cui uno del tipo varial con lenti eventualmente graduate da sostituire in caso di usura o per altra causa che li renda inservibili.

ART. 9

Capi di vestiario per inservienti:

- due camici tipo invernale in lana color verde oliva (durata due anni)
- due camici tipo estivo in cotone color verde oliva (durata due anni)

TITOLO 2°

QUANTITA' CAPI DI VESTIARIO E DURATA

ART. 10

La quantità e la durata dei capi di vestiario sono così stabiliti in quanto non specificatamente previsto nei precedenti articoli:

	CAPI	DURATA
a) uniforme invernale	2	anni 3
b) uniforme estiva	2	" 3
c) impermeabile	1	" 3
d) camicia invernale	4	" 3
e) camicia estiva	4	" 3
f) cravatta papillon o gallè	4	" 2
g) paia di calze invernale	4	" 1
h) paia di calze estive	4	" 1
i) scarpe invernali	2	" 2
l) scarpe estive	1	" 2
m) cintura	1	" 2
n) guanti	2	" 3
o) giubbotto	1	" 4
P) tuta	2	" 3

./.

REGIONE PUGLIA

- 8 -

TITOLO 3°

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

ART. 11

L'uniforme, il canice, la tuta, l'impermeabile, il giubbotto previsti dalla presente legge, devono riportare sul lato sinistro all'altezza del taschino sinistro la sigla R.P. (Regione Puglia) intrecciata e ricamata, in filo dorato.

La stessa sigla è posta sul berretto tenuto ad indossarlo.

CAP. III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12

E' fatto obbligo al personale previsto dall'art. 1 di indossare i relativi capi di vestiario durante le ore di lavoro; gli utenti consegnatari sono, altresì, tenuti alla buona conservazione ed all'uso decoroso dei capi assegnati, con la precisazione che, in caso di anticipato deterioramento imputabile ad incuria o negligenza del consegnatario, questi devono provvedere al rinnovo a proprio carico e spese; ove non vi ottemperano provvederà l'Amministrazione anticipando la spesa da recuperare con ritenuta d'acconto sullo stipendio come per legge.

Il personale che ha diritto agli accessori previsti dalla presente legge, è tenuto a farne uso, declinando l'Ente Regionale, in caso contrario, da ogni responsabilità.

ART. 13

I responsabili dei settori, uffici e servizi vigilerà sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente, segnalando ai competenti assessorati le eventuali inosservanze ed inadempienze delle prescrizioni da parte del personale interessato per l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

ART. 14

Il personale di cui al precedente art. 1, assegnato a mansioni diverse o superiori, deve consegnare il corredo dai capi di vestiario e degli accessori all'Ufficio Provveditorato Economico entro 15 giorni, che correrà gli adempimenti di cui al successivo articolo.

./.

ant

REGIONE PUGLIA

- 9 -

In sede di trasferimento del personale previsto dall'art. 1 gli organi competenti dovranno valutare l'opportunità di non modificare le mansioni svolte dal dipendente, avuto riguardo all'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge.

ART.15

I capi di vestiario, le uniformi ed ogni altro accessorio dovranno, alla scadenza prevista per il relativo uso, essere riconsegnati all'Ufficio Provveditorato Economato che curerà, secondo le disposizioni della Giunta Regionale, la loro alienazione o cessione gratuita in favore della C.R.I. ovvero di altri Enti Assistenziali.

ART.16

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla fornitura di quanto previsto dalla presente legge stipulando apposita convenzione con ditte specializzate.

ART.17

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede con gli appositi stanziamenti previsti nei rispettivi Bilanci.

CAP. IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Ai fini dell'applicazione della presente legge, va tenuto conto della dotazione di vestiario assegnato per effetto di precedente normativa, se ed in quanto conforme alle caratteristiche previste con le presenti disposizioni.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di asservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 12/2/78

lil